

BONUS CENTRI ESTIVI DI GIUGNO - DOMANDA ENTRO IL 15 LUGLIO

Sintesi: per determinate categorie di lavoratori con figli conviventi "under 14" è prevista la possibilità di fruire di un bonus fino a € 100 a settimana per la frequenza del figlio presso "centri estivi".

La domanda può essere presentata dal genitore richiedente

- *entro il 15 luglio 2021,*
- *per le settimane di frequenza del minore ai centri estivi e dei servizi integrativi per l'infanzia fino alla data del 30 giugno 2021 incluso.*

La prestazione può essere richiesta attraverso il servizio bonus centri estivi presente nel sito dell'Inps.

L'art. 2, co. 6, D.L. 30/2021 (conv. con modif. in L. n. 61/2021) prevede la possibilità di fruire:

- di uno o più **bonus fino a un massimo di € 100 settimanali** per nucleo familiare, per i genitori di figli conviventi
- per servizi di baby-sitting e per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia.

SOGGETTI BENEFICIARI

I bonus per i servizi di baby-sitting nonché per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia, tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge n. 61/2021, riguardano le seguenti tipologie di lavoratori:

✓ lavoratori iscritti in via esclusiva alla **Gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

✓ lavoratori **autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS**;

✓ lavoratori **autonomi iscritti alle casse professionali autonome** non gestite dall'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;

✓ **personale del comparto** sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- ✓ **lavoratori dipendenti** del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.

FIGLI CONVIVENTI

I benefici spettano in presenza di:

- figli conviventi minori di anni 14,
- **figli disabili** in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. n. 104/1992, a prescindere dall'età del figlio.

Il Ministero del Lavoro ha ritenuto che, a differenza del bonus baby-sitting, il bonus per l'iscrizione ai centri estivi/servizi integrativi per l'infanzia viene erogato **a prescindere dalla sussistenza dei casi di sospensione dell'attività scolastica o educativa in presenza** della durata dell'infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall'ASL posta l'incompatibilità con la frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi dell'infanzia.

EROGAZIONE BONUS CENTRI ESTIVI/SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA

Il bonus per la comprovata iscrizione

- ai centri estivi,
- ai servizi integrativi per l'infanzia ex art. 2 D.Lgs n. 65/2017,
- ai servizi socioeducativi territoriali,
- ai centri con funzione educativa e ricreativa
- ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia,

è pari ad una somma di **massimo €. 100 settimanali**.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda viene presentata mediante apposto **servizio disponibile nel sito dell'Inps** al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Bonus servizi di baby sitting", scegliendo la tipologia di domanda; previa autenticazione tramite SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero tramite il PIN di tipo dispositivo rilasciato dall'Istituto entro il 1° ottobre 2020.

TERMINI: la domanda va **presentata entro il 15 luglio 2021**, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l'infanzia **fino al 30 giugno 2021**.

Alla domanda di prestazione deve essere allegata la **documentazione attestante l'iscrizione** a detti **centri e strutture** (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.) che offrono i sopracitati servizi, indicando i periodi di iscrizione del figlio convivente (**periodo d'iscrizione non può eccedere il 30 giugno**).

Nella richiesta dovrà essere altresì indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura, scegliendolo tra le seguenti previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:

- Centri e attività diurne (L);
- Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
- Ludoteche (L1);
- Centri di aggregazione sociale (LA2);
- Centri per le famiglie (LA3);
- Centri diurni di protezione sociale (LA4);
- Centri diurni estivi (LA5);
- Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
- Asilo Nido (LB1);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (LB2.2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

MODALITA' DI EROGAZIONE

Il bonus per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia è erogato mediante

- accreditato su **conto corrente bancario o postale**,
- accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata all'atto della domanda.

Si ricorda che lo strumento prescelto per il pagamento dovrà essere **intestato al richiedente**.